



# Modifiche all'OFFERTA AL MERCATO

pubblicata in data

29 marzo 2022

*Campionato  
Serie BKT*

PACCHETTO  
NON ESCLUSIVO  
"SCOUTING DATABASE"



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Via Ippolito Rosellini 4, 20124, Milano

LegaB.it

Data di pubblicazione: Milano, 8 giugno 2022

# INTRODUZIONE

Con il presente documento la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 ("LNPNB")

Comunica

la variazione dei contenuti del contratto di adesione al Pacchetto non esclusivo "*scouting database*" oggetto dell'*Offerta al Mercato* pubblicata in data 29 marzo 2022 come di seguito riportate fermo ed invariato il contenuto delle restanti previsioni contrattuali.

## DEFINIZIONI

---

Nella presente Offerta, comprensiva anche dell'Allegato 2, i seguenti termini ed espressioni sono da intendersi con il seguente significato (sia nella forma singolare che in quella plurale):

<b>CORRISPETTIVO:</b>	è il corrispettivo pagato dal Licenziatario alla LNPNB in ognuna delle stagioni sportive di valenza del presente Accordo di Licenza.
<b>COMPETIZIONE:</b>	è il Campionato di calcio di Serie B organizzato dalla LNPNB nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
<b>DURATA:</b>	è la durata dell'Accordo di Licenza, decorrente dal perfezionamento dell'Accordo di Licenza ai sensi dell'art. 5.6 e valido per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 .

---

## 4. PAGAMENTO CORRISPETTIVO

---

4.1. In caso di assegnazione del Pacchetto, il Licenziatario dovrà pagare in ognuna delle stagioni sportive di valenza del presente accordo di licenza il Corrispettivo di 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA se applicabile con le seguenti modalità:

- a) stagione sportiva 2021/2022: in un'unica soluzione entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 5.1;
- b) stagione sportiva 2022/2023: la prima rata al 31 luglio 2022 e la seconda rata al 30 giugno 2023.  
Nel caso di sottoscrizione del contratto successivamente alla data del 31 luglio 2022 il licenziatario dovrà corrispondere il 50% dell'importo relativo alla stagione sportiva 2022/2023 entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 5.1 e il successivo 50 % entro il 30 giugno 2023;
- c) stagione sportiva 2023/2024: la prima rata al 31 luglio 2023 e la seconda rata al 30 giugno 2024.  
Nel caso di sottoscrizione del contratto successivamente alla data del 31 luglio 2023 il licenziatario dovrà corrispondere il 50% dell'importo relativo alla stagione 2023/2024 entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 5.1 e il successivo 50 % entro il 30 giugno 2024.

Qualora il licenziatario abbia ad inviare la propria adesione all'offerta al Mercato nel corso della Durata dovrà corrispondere in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all'Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art.5.1 la quota di corrispettivi fino a quel momento maturatasi.

Il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini indicati comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza, con facoltà della LNPB di revocare il pacchetto assegnato e sospendere la prima consegna delle immagini.

## 5. Condizioni generali di licenza

5.7. L'Accordo di Licenza ha durata per il corso delle Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L'Accordodi Licenza si perfeziona nei termini di cui all'art. 5.1., comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza unitamente al documento di cui Allegato 2. Gli effetti dell'Accordo di Licenza termineranno alle ore 24.00 del 30 giugno 2024 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.9..

## ALLEGATO 2

### IL "PACCHETTO NON ESCLUSIVO SCOUTING DATABASE"

<b>GARE</b>	<p>Formano oggetto del Pacchetto tutte le Gare della Competizione della Stagione Sportiva 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Licenziatario riconosce e dà atto che in ognuno delle stagioni sportive di valenza dell'accordo cambierà la composizione delle partecipanti al Campionato in ragione del meccanismo di retrocessione/promozione dalla categoria Serie A e retrocessione/promozione dalla Lega Pro. In ragione di ciò la LNPB si obbliga a richiedere ad ognuna delle partecipanti esplicita autorizzazione all'utilizzo dei diritti di archivio esclusivamente ai fini della predisposizione del Pacchetto non esclusivo "<i>Scouting Database</i>".</p> <p>Il Licenziatario riconosce e dà atto che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la LNPB ha ottenuto tale autorizzazione da tutte e 20 le partecipanti al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021/2022;</li> <li>- che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla LNPB nel caso in cui una o più società non avessero ad autorizzare l'utilizzo dei diritti di archivio nelle successive stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, con esplicita manleva in favore della LNPB.</li> </ul> <p>Il Licenziatario potrà richiedere la riduzione del corrispettivo, da calcolarsi in misura proporzionale al numero delle squadre che non avessero a concedere l'utilizzo dei diritti di archivio nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, solo nel caso in cui il numero delle squadre non conferenti l'utilizzo fosse superiore a 7.</p>
<b>CORRISPETTIVO</b>	<p>Per la concessione in licenza dei Diritti, il Licenziatario corrisponderà alla LNPB, con le modalità individuate nell'Accordo di Licenza, l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA se applicabile per ognuna delle stagioni di valenza dell'Accordo di Licenza.</p>



## INTRODUZIONE

Con il presente documento la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 ("LNPB") offre in via non esclusiva a tutti gli operatori della comunicazione interessati il pacchetto di immagini audiovisive denominato "Pacchetto Scouting Database" i cui diritti sono esercitabili nel corso delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Si tratta di immagini delle partite del Campionato di Serie B che il licenziatario può utilizzare esclusivamente per costituire un database focalizzato sulle figure sportive di singoli calciatori per la fruizione da parte di persone specializzate nell'analisi delle caratteristiche tecniche, tattiche e atletiche, in particolare al fine del trasferimento dei calciatori medesimi (agenti, osservatori, direttori sportivi, etc.). Il *Pacchetto Scouting Database* consentirà infatti a chi intenderà acquisirlo di poter mettere a disposizione di una determinata categoria di addetti al lavoro immagini di archivio focalizzate sui calciatori partecipanti al Campionato di Serie B nella stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in un database accessibile ai soli predetti soggetti mediante la piattaforma Internet e/o Mobile con le modalità e i limiti infra dettagliatamente descritti.

Al fine di ottenere l'assegnazione del pacchetto, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti ed è tenuto ad inviare alla LNPB l'Accordo di Licenza (di cui all'Allegato 1 unitamente alla descrizione del pacchetto di cui all'Allegato 2, entrambi sottoscritti in ciascuna pagina ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo di Licenza. L'assegnazione del pacchetto si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della LNPB.

I soggetti interessati all'acquisizione di Pacchetti non esclusivi possono indirizzare richieste di informazioni contattando la LNPB via PEC o via e-mail ai seguenti recapiti:

Lega Nazionale Professionisti Serie B  
Attn.: Avv. Mauro Balata, Presidente  
Via Ippolito Rosellini, 4  
20124 Milano  
[PEC legab@legalmail.it](mailto:legab@legalmail.it)

**ALLEGATO 1  
ACCORDO DI LICENZA  
PACCHETTO SCOUTING DATABASE**

**TRA**

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**, associazione privata di diritto italiano con sede legale presso la sede associativa in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, Codice Fiscale 97557110158 e P.IVA 07112250969, in persona del Presidente Avv. Mauro Balata, (di seguito "LNPB")

**E**

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_),  
con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, dove chiede di ricevere tutte le  
comunicazioni comunque relative al presente accordo ("Licenziatario")

**PREMESSO CHE**

- la LNPB intende commercializzare non in esclusiva il Pacchetto Scouting Database (come infra definito) relativo alle gare del Campionato organizzato dalla stessa LNPB nelle Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- il Licenziatario, dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti, intende acquisire il pacchetto meglio descritto nell'Allegato 2 sottoscrivendo il presente accordo di licenza non esclusiva alle condizioni e nei termini infra previsti.

Viste le premesse, che formano parte integrante del presente accordo di licenza, tra le odierne parti si conviene quanto segue.

## 1. DEFINIZIONI

Nella presente Offerta, comprensiva anche dell'Allegato 2, i seguenti termini ed espressioni sono da intendersi con il seguente significato (sia nella forma singolare che in quella plurale):

<b>A PAGAMENTO (O PAY):</b>	è la modalità di messa a disposizione degli Utenti del Prodotto esclusivamente in forma codificata attraverso un sistema ad accesso condizionato dietro il pagamento di un corrispettivo.
<b>ACCORDO DI LICENZA:</b>	è il contratto avente ad oggetto la licenza a termine non in esclusiva al Licenziatario dei Diritti per la realizzazione e trasmissione del Prodotto, meglio specificato nell'Allegato 2, che si perfeziona nei termini previsti al successivo art. 5.1., in conformità ed alle Condizioni generali di Licenza.
<b>CALCIATORI:</b>	sono gli atleti professionisti che partecipano agli Eventi della Competizione nel corso della Stagione Sportiva.
<b>COMPETIZIONE:</b>	è il Campionato di calcio di Serie B organizzato dalla LNPB nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
<b>CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA:</b>	sono tutti gli obblighi, i termini e le condizioni previsti dall'Accordo di Licenza e in particolare quelli specificati all'articolo 5 sottoparagrafi.
<b>CORRISPETTIVO:</b>	è il corrispettivo pagato dal Licenziatario alla LNPB in ognuna delle stagioni sportive di valenza del presente Accordo di Licenza.
<b>DIRITTI:</b>	sono i diritti tassativamente concessi in licenza non esclusiva al Licenziatario da parte della LNPB con l'Accordo di Licenza e meglio specificati all'art. 2.1. e nell'Allegato 2.
<b>DURATA:</b>	è la durata dell'Accordo di Licenza, decorrente dal perfezionamento dell'Accordo di Licenza ai sensi dell'art. 5.6 e valido per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 .
<b>EVENTO:</b>	è la singola partita valida ai fini della Competizione, di cui fanno parte anche le fasi della Gara, del pre-Gara, del post-Gara e degli intervalli.
<b>FINESTRE DI GARA:</b>	corrispondono alla fascia oraria, predeterminata a propria discrezione, vincolante ed insindacabile, dalla LNPB, in cui possono avere inizio una o più Gare.
<b>FIGC:</b>	è la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
<b>GARA:</b>	è la fase dell'Evento che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
<b>GIORNATA:</b>	è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto a propria discrezionalità, vincolante ed insindacabile, dalla LNPB.

<b>IMMAGINI CORRELATE:</b>	sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo la Gara, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso della Gara, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle Condizioni Generali di Licenza.
<b>IN CHIARO (O FREE):</b>	è la modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile all'Utente.
<b>LICENZIATARIO:</b>	è l'Operatore della comunicazione con cui si sia perfezionato l'Accordo di Licenza in conformità all'art. 5.1..
<b>OFFERENTE:</b>	è l'Operatore della comunicazione che presenti l'Offerta.
<b>OFFERTA:</b>	è la proposta contrattuale contenuta nell'offerta al mercato per il Pacchetto non esclusivo pubblicata dalla LNPB, di cui all'Allegato 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'Offerente e trasmessa alla LNPB, unitamente all'Allegato 2, con le modalità prescritte.
<b>OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE:</b>	è il soggetto che mette a disposizione dell'Utente il Prodotto mediante una o più Piattaforme nelle modalità previste dalla presente Offerta.
<b>PACCHETTO SCOUTING DATABASE (O PACCHETTO):</b>	è il complesso di Diritti oggetto dell'Accordo di Licenza.
<b>PIATTAFORMA:</b>	è il sistema di trasmissione e ricezione del Prodotto, A Pagamento, di proprietà del Licenziatario, allo stato implementato e disponibile sul mercato, con espressa esclusione della c.d. VR technology e di ogni ulteriore sistema di trasmissione e ricezione che non consenta il rispetto delle regole fissate nell'Accordo di Licenza o che non sia ancora in commercio o non ancora sviluppato alla data di perfezionamento dell'Accordo di Licenza.
<b>PIATTAFORMA CAVO:</b>	è la trasmissione televisiva digitale via cavo, che utilizza la rete a fibra ottica o ADSL e un dispositivo che consente la decodificazione del segnale ricevuto e la fruizione del Prodotto da parte dell'Utente. Tale Piattaforma (a meno non viene utilizzata come passaggio dei dati per la Piattaforma Internet) è esclusa dall'Accordo di Licenza e non può essere quindi utilizzata dal Licenziatario.
<b>PIATTAFORMA DIGITALE TERRESTRE:</b>	è la televisione via frequenze digitali terrestri in standard DVB-T e sue evoluzioni, come lo standard DVB-T2, per la trasmissione di immagini audiovisive destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati. Tale Piattaforma è esclusa dall'Accordo di Licenza e non può essere quindi utilizzata dal Licenziatario.
<b>PIATTAFORMA INTERNET:</b>	è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet, via fibra ottica, ADSL, wifi, wireless, etc. destinate alla ricezione su personal computer, senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologie consolidate.

<b>PIATTAFORMA TELEFONIA MOBILE:</b>	è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 3G, 4G, 5G e loro evoluzioni, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.
<b>PIATTAFORME SATELLITARE:</b>	è il sistema di trasmissione via satellite "direct-to-home" nello standard DVB-S (e sue evoluzioni, come lo standard DVB-S2) per la trasmissione di immagini audiovisive destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati. Tale Piattaforma è esclusa dall'Accordo di Licenza e non può essere quindi utilizzata dal Licenziatario.
<b>POST-GARA:</b>	è la fase dell'Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei giocatori dall'Impianto e il 75° minuto successivo al fischio finale della Gara. Tale fase è esclusa dall'Accordi di Licenza e le relative immagini non possono essere utilizzate dal Licenziatario.
<b>PRE-GARA:</b>	è la fase dell'Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei giocatori all'Impianto fino al fischio iniziale della Gara. Tale fase è esclusa dall'Accordi di Licenza e le relative immagini non possono essere utilizzate dal Licenziatario.
<b>PRODOTTO:</b>	è il prodotto, come meglio descritto nella apposita sezione dell'Allegato 2, realizzato mediante il montaggio delle immagini riferito a un singolo Calciatore e offerto A Pagamento agli Utenti sulla Piattaforma del Licenziatario. In caso di ritiro del Calciatore dall'attività di professionista, il relativo Prodotto deve essere immediatamente rimosso dalla Piattaforma e reso non più accessibile agli Utenti. Il Prodotto dovrà essere eliminato da qualunque data base o server in possesso del Licenziatario.
<b>STAGIONE SPORTIVA:</b>	è la stagione sportiva come individuata sulla base dei regolamenti della FIGC.
<b>SOCIETÀ SPORTIVA:</b>	è la società sportiva associata alla LNPN.
<b>UTENTI:</b>	sono utenti professionisti, enti e imprese operanti nel settore dello sport-business, addetti al lavoro (agenti, osservatori, direttori sportivi, manager, etc.), tutti interessati al servizio di approfondimento e analisi tecnica e tattica dei Calciatori offerto dal Licenziatario mediante il Prodotto.

## **2. OGGETTO DELL'ACCORDO DI LICENZA. LA COMPETIZIONE. LE REGOLE GENERALI SUL FORMAT DELLA COMPETIZIONE**

- 2.1. Con il presente Accordo di Licenza la LNPB concede in licenza non esclusiva al Licenziatario, nei termini, con le modalità e le condizioni infra specificate, i diritti di utilizzare le immagini delle Gare disputate nella Competizione esclusivamente al fine di realizzare il Prodotto da mettere a disposizione degli Utenti A Pagamento sulla Piattaforma di proprietà del Licenziatario accessibile esclusivamente attraverso la Piattaforma Internet e la Piattaforma Telefonia Mobile.
- 2.2. La Competizione organizzata dalla LNPB è il Campionato di Serie B. L'attuale formato è composto da due fasi: la prima, denominata stagione regolare, e la seconda, denominata dei play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 Eventi. La Competizione di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno.
- 2.3. La LNPB ha facoltà di modificare il format della Competizione, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario). Ogni modifica, sospensione o interruzione di uno più eventi della Competizione, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore e/o conseguenti alla pandemia Covid 19, è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della LNPB, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.
- 2.4. Il Licenziatario prende atto e accetta che la Competizione potrà subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare, del calendario così come specificati oggi nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazioni dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo di Licenza, e soprattutto perché è consapevole che comunque ogni modifica non va ad incidere sul Prodotto, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la LNPB, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluso richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.
- 2.5. È inoltre di insindacabile competenza della LNPB la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della LNPB circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato della Competizione, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

### **3. CONSEGNA DELLE IMMAGINI DELLE GARE**

---

- 3.1. La LNPB metterà a disposizione del Licenziatario un sistema di distribuzione telematica accessibile tramite un portale web. Il Licenziatario sarà fornito delle credenziali di accesso (che saranno fornite dopo il pagamento della prima rata del Corrispettivo di cui alla lettera a) dell'art. 4.1.) per potere scaricare le immagini delle Gare (con espressa esclusione di quelle Pre Gara e Post Gara, delle Immagini Correlate e delle interviste), che saranno rese disponibili non prima di due ore dopo il fischio finale, in files in formato .mp4. Qualora dovessero essere richieste specifiche immagini, sempre che queste immagini siano nelle disponibilità della LNPB, il Licenziatario si farà carico del pagamento dei relativi costi secondo i prezzi usualmente applicati nel mercato della produzione audiovisiva.
- 3.2. Le immagini consegnate al Licenziatario potranno essere clean ovvero, a discrezione insindacabile della LNPB, con la grafica utilizzata per le trasmissioni audiovisive, con il marchio dei propri licenziatari, ovvero con all'interno le Wipe, i billboard o i crediti usualmente utilizzati per le trasmissioni audiovisive, nonché con un sistema di watermarking o finger printing che le renda immediatamente identificabili.

### **4. PAGAMENTO CORRISPETTIVO**

---

- 4.1. In caso di assegnazione del Pacchetto, il Licenziatario dovrà pagare in ognuna delle stagioni sportive di valenza del presente Accordo di Licenza il Corrispettivo di 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA se applicabile con le seguenti modalità:
- a) Stagione sportiva 2021/2022: in un'unica soluzione entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 5.1
  - b) Stagione sportiva 2022/2023: la prima rata al 31 luglio 2022 e la seconda rata al 30 giugno 2023. Nel caso di sottoscrizione del contratto successivamente alla data del 31 luglio 2022 il Licenziatario dovrà corrispondere il 50% dell'importo relativo alla stagione sportiva 2022/2023 entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 5.1 e il successivo 50 % entro il 30 giugno 2023;
  - c) Stagione sportiva 2023/2024: la prima rata al 31 luglio 2023 e la seconda rata al 30 giugno 2024. Nel caso di sottoscrizione del contratto successivamente alla data del 31 luglio 2023 il licenziatario dovrà corrispondere il 50% dell'importo relativo alla stagione 2023/2024 entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all'Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art.5.1 e il successivo 50% entro il 30 giugno 2024.

Qualora il licenziatario abbia ad inviare la propria adesione all'offerta al Mercato nel corso della Durata dovrà corrispondere in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all'Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art.5.1 la quota di corrispettivi fino a quel momento maturatasi.

Il mancato pagamento della prima rata nel termine indicato comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza, con facoltà della LNPB di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la prima consegna delle immagini.



- 4.2. I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie B, IBAN IT 49 B 03239 01600 100000010221, o su diverso conto corrente eventualmente comunicato per iscritto dalla LNPB.
- 4.3. Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo comporterà la maturazione a favore della LNPB degli interessi legali di mora, senza necessità di comunicazione e/o costituzione in mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002. Il diritto della LNPB agli interessi di mora in virtù del presente paragrafo non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Contratto di Licenza, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.
- 4.4. Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede

giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la LNPB può legittimamente sospendere l'esecuzione del presente Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ..

- 4.5. Il Corrispettivo non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso che il Licenziatario non possa esercitare, in tutto o in parte, alcuno dei Diritti o non possa o non voglia sfruttare in tutto o in parte le immagini consegnate per qualsiasi causa derivata dall'inadempimento della LNPB e sempre che tale inadempimento non determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di esercitare i Diritti.

## **5. CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA**

---

5.1. L'Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell'invio della comunicazione scritta con cui la LNPB comunica all'Offerente l'accettazione dell'Offerta relativa all'Accordo di Licenza. Dal momento del perfezionamento dell'Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale.

5.2. I Diritti sono esclusivamente quelli espressamente specificati nel presente Accordo di Licenza e nell'Allegato 2, che il Licenziatario è tenuto a sfruttare sulla propria Piattaforma contraddistinta dal proprio marchio, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza. Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso e rimane di esclusiva titolarità della LNPB.

5.3. Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutte le seguenti condizioni contrattuali.

5.3.1. Il Licenziatario dichiara di esercitare i Diritti:

- i). senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo;
- ii). attenendosi alle istruzioni che verranno fornite dalla LNPB;
- iii). senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della LNPB, delle Società Sportive e dei loro tesserati, e dello sport e del calcio in generale;
- iv). nel rispetto delle presenti condizioni, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione;
- v). utilizzando esclusivamente le Piattaforme previste dal presente Accordo di Licenza e dall'Allegato 2; e A Pagamento
- vi). garantendo di effettuare ogni più ragionevole sforzo al fine di garantire l'inviolabilità della propria piattaforma A Pagamento, senza alcuna

possibilità da parte di terzi di captazione illecita delle immagini a qualunque titolo e in qualunque forma e modo.

- 5.3.2. Il Licenziatario si impegna ad attenersi e a esercitare i Diritti in conformità alle norme e ai regolamenti stabiliti dalla LNPB, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all'interno del D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche e a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla messa a disposizione degli Utenti delle immagini delle Gare così come consegnate dalla LNPB. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della LNPB, a seguito di intimazione scritta da parte di LNPB a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza, con facoltà della LNPB di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la consegna delle immagini e trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la LNPB a potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri, anche a seguito dei provvedimenti delle autorità.
- 5.3.3. Nell'esercizio dei Diritti, su semplice richiesta della LNPB, il Licenziatario sarà tenuto a far precedere e a chiudere le immagini messe a disposizione degli Utenti con un billboard introduttivo e di chiusura della LNPB con gli eventuali sponsor della Competizione. Sarà cura della LNPB inviare il marchio della LNPB e il billboard.
- 5.3.4. Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:
- i). le immagini non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo alterate in modo che risultino diverse da quelle consegnate. Il Licenziatario potrà soltanto aggregare immagini focalizzate su un solo calciatore integrandole con dati e statistiche riferite al medesimo calciatore. Ogni altra utilizzazione è vietata: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è fatto divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali, il cui diritto spetta esclusivamente alla LNPB;
  - ii). non è consentita da parte del Licenziatario la trasmissione delle immagini delle Gare al di fuori della propria Piattaforma. Per tali motivi, il Licenziatario non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza a terzi, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio dello stesso Licenziatario, qualsiasi immagine relativa alle Gare;
  - iii). ogni utilizzazione delle immagini dovrà cessare con la scadenza dell'Accordo di Licenza, fermo restando quanto infra previsto sub artt.5.8. e 5.9.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della LNPB di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la consegna delle immagini e di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, ferma comunque la facoltà della LNPB di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 5.3.5. Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle immagini spetta alla LNPB e alle Società Sportive. Il Licenziatario e si obbliga ad inviare gratuitamente alla LNPB, qualora ne facesse richiesta, una registrazione delle immagini così come modificate ai sensi dell'art. 5.3.4, punto i), in formato informatico, su supporto DVD, CD o chiave USB, con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere, entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla LNPB a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla LNPB una penale sino ad Euro 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà inoltre comportare la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della LNPB di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la consegna delle immagini ai sensi del presente Accordo di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell'Accordo di Licenza.
- 5.3.6. Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della LNPB, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla LNPB le presunte infrazioni con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la LNPB dovesse ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della LNPB nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della LNPB e delle Società Sportive per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori.
- 5.4. Il Licenziatario si obbliga a fornire alla LNPB, se richiesta, le informazioni e i dati relative ai nominativi e alle registrazioni degli Utenti, nonché ogni altra informazione rilevata dal Licenziatario funzionale agli scopi di seguito indicati. La LNPB ha facoltà di utilizzare tali dati per; i) fini istituzionali e per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni; ii) per confezionare comunicazioni al pubblico. Il Licenziatario prende atto e accetta che la LNPB potrà altresì fare uso delle informazioni e dei dati di cui alla presente clausola anche in sede giudiziale, incluso per iniziative anti-pirateria, adoperando, se del caso, idonee misure di protezione della confidenzialità nei confronti di terzi.
- 5.5. In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5.3.1. e sottoparagrafi, fermi gli altri rimedi previsti nelle predette norme, il Licenziatario dovrà corrispondere alla LNPB una penale del valore da determinare fino ad Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell'accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell'esercizio dei Diritti. Rimane salva comunque la facoltà della LNPB di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 5.6. Nel caso in cui il Licenziatario (i) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, ovvero (ii) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di diffusione di servizi media audiovisivi e radiofonici, ovvero, ancora, (iii) risulti insolvente, la LNPB avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, a sua insindacabile decisione, la consegna delle immagini, e/o di risolvere l'Accordo di Licenza con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso il Licenziatario sarà comunque tenuto a versare l'intero Corrispettivo dovuto.
- 5.7. L'Accordo di Licenza ha durata per il corso della Stagione Sportiva 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L'Accordo di Licenza si perfeziona nei termini di cui all'art. 5.1. , comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza unitamente al documento di cui Allegato 2. Gli effetti dell'Accordo di Licenza termineranno alle ore 24.00 del 30 giugno 2024 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.9. .
- 5.8. Fermi gli altri rimedi sopra previsti (come gli artt. 5.3.4. e 5.3.5, nonché 5.7.), e ferma la penale prevista all'art. 5.5., l'Accordo di Licenza potrà essere risolto dalla LNPB, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 2.1, 4.1, 5.3.1 e sottoparagrafi, 5.3.2., 5.3.3, 5.3.4. e sottoparagrafi, 5.4, nonché a quanto previsto nell'Allegato 2, del presente Accordo di Licenza,. In caso di risoluzione dell'Accordo di Licenza per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti e dovrà rimuovere senza alcun indugio le immagini e il Prodotto, non potendo in tal caso fare applicazione quanto infra previsto all'ultimo paragrafo del successivo art. 5.9..
- 5.9. Allo scioglimento anticipato, per qualsiasi causa, del presente Accordo di Licenza ovvero alla sua scadenza ciascuno e tutti i Diritti concessi al Licenziatario tornano nella piena disponibilità della LNPB e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato al Licenziatario ogni e qualsiasi successivo sfruttamento, fatto salvo per il Prodotto già realizzato e confezionato e messo a disposizione degli Utenti che potrà essere presente sulla Piattaforma del Licenziatario fino a quando il Calciatore svolgerà l'attività di professionista.
- 5.10. L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- 5.11. In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti.
- 5.12. Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo di Licenza è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell'Accordo di Licenza spetta in esclusiva al Foro di Milano.



5.13. Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni vigenti in tema di privacy, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità degli offerenti. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della LNPB coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la LNPB nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato può fare valere i rimedi previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_.

---

**Legg Nazionale Professionisti Serie B**

---

**Il Licenziatario**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell'Accordo di Licenza: 2.4. (rinuncia ad eccezioni o pretese in caso di modifica del format del Campionato), 4.2. (limiti all'effetto liberatorio del pagamento del Corrispettivo), 4.4. (impossibilità a sospendere o ritardare per qualunque motivo il pagamento del Corrispettivo), 4.5. (non riduzione del Corrispettivo per mancato esercizio dei Diritti), 5.2. (tassatività dei Diritti); 5.3.2. (accettazione incondizionata delle norme applicabili); 5.3.4. (risoluzione di diritto e penale non esaustiva del maggior danno); 5.3.5. (proprietà delle immagini e risoluzione di diritto con penale); 5.4. (consegna dei dati e informazioni), 5.5. (penale non esaustiva del maggior danno in caso di violazione delle obbligazioni di cui all'art. 5.3.1.), 5.5. (durata dell'Accordo di Licenza); 5.6. (penale non esaustiva del maggior danno per determinati casi); 5.8. (rimozioni delle immagini e del Prodotto in caso di scioglimento anticipato dall'Accordo di Licenza); 5.10. (tolleranza); 5.11. (nullità delle clausole); 5.12 (legge italiana e foro competente), 5.13 (trattamento dei dati personali)

---

**Il Licenziatario**

## ALLEGATO 2

### IL "PACCHETTO NON ESCLUSIVO SCOUTING DATABASE"

<b>GARE</b>	<p>Formano oggetto del Pacchetto tutte le Gare della Competizione della Stagione Sportiva 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Licenziatario riconosce e dà atto che in ognuno delle stagioni sportive di valenza dell'accordo cambierà la composizione delle partecipanti al Campionato in ragione del meccanismo di retrocessione/promozione dalla categoria Serie A e retrocessione/promozione dalla Lega Pro. In ragione di ciò la LNPB si obbliga a richiedere ad ognuna delle partecipanti esplicita autorizzazione all'utilizzo dei diritti di archivio esclusivamente ai fini della predisposizione del Pacchetto non esclusivo "Scouting Database".</p> <p>Il Licenziatario riconosce e dà atto che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la LNPB ha ottenuto tale autorizzazione da tutte e 20 le partecipanti al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021/2022;</li> <li>- che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla LNPB nel caso in cui una o più società non avessero ad autorizzare l'utilizzo dei diritti di archivio nelle successive stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, con esplicita manleva in favore della LNPB.</li> </ul> <p>Il Licenziatario potrà richiedere la riduzione del corrispettivo, da calcolarsi in misura proporzionale al numero delle squadre che non avessero a concedere l'utilizzo dei diritti di archivio nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, solo nel caso in cui il numero delle squadre non conferenti l'utilizzo fosse superiore a 7.</p>
<b>PIATTAFORME</b>	<p>Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti esclusivamente per il tramite delle seguenti Piattaforme: Piattaforma Internet e Piattaforma Telefonia Mobile.</p>
<b>PRODOTTO</b>	<p>Il Pacchetto si compone del solo prodotto c.d. "scouting database" contenente una sintesi o brevi estratti delle Gare, estrapolate dalle immagini consegnate dalla LNPB, con facoltà per il Licenziatario di mettere a disposizione degli Utenti, con relativa catalogazione, video di durata variabile appositamente realizzati mediante il taglio e il montaggio di estratti delle Gare con specifica finalità di approfondimento e analisi tecnica e tattica dei Calciatori.</p>
<b>MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE AGLI UTENTI DEL PRODOTTO</b>	<p>Il Prodotto potrà essere messo a disposizione, A Pagamento, esclusivamente degli Utenti.</p> <p>E' espressamente esclusa ogni differente commercializzazione del Prodotto e delle immagini consegnate dalla LNPB.</p> <p>Il Licenziatario si impegna a fornire alla LNPB, su richiesta di quest'ultima, la lista di tutti gli Utenti con cui il Licenziatario abbia sottoscritto un accordo per la fruizione del Prodotto.</p>



## PACCHETTO NON ESCLUSIVO "SCOUTING DATABASE"

<b>CORRISPETTIVO</b>	Per la concessione in licenza dei Diritti, il Licenziatario corrisponderà alla LNPB, con le modalità individuate nell'Accordo di Licenza, l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA se applicabile per ognuna delle stagioni di valenza dell'Accordo di Licenza.
<b>CONSEGNA DELLE IMMAGINI DELLE GARE</b>	La LNPB metterà a disposizione del Licenziatario le immagini nei termini e con le modalità previsti nell'Accordo di Licenza.
<b>TERRITORIO</b>	Il Pacchetto consente l'esercizio dei Diritti esclusivamente sulla Piattaforma di proprietà del Licenziatario, che potrà essere visibile dagli Utenti anche al di fuori del territorio italiano, purché a Pagamento e secondo le modalità e le Condizioni generali di Licenza.
<b>NON ESCLUSIVA</b>	Il Pacchetto è concesso dalla LNPB non in esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore della comunicazione in possesso dei requisiti richiesti potrà presentare un'Offerta e sottoscrivere l'Accordo di Licenza relativo al Pacchetto, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere. E il Licenziatario è consapevole, senza nulla opporre o pretendere, che le immagini oggetto del Pacchetto saranno comunque utilizzate dalla LNPB, dalle Società Sportive e dai propri licenziatari e in qualunque forma e modo.





LEGA NAZIONALE  
PROFESSIONISTI SERIE B

Via Ippolito Rosellini 4,  
20124, Milano

LegaB.it